

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta lo sviluppo della proposizione del dep. Brunier, sulla facilitazione delle comunicazioni tra la Francia ed il nostro Stato.

Ma forse la Camera crederà bene di dare la priorità alla discussione sul progetto di legge per l'istituzione del gran giudice dell'armata, presentato dal ministro di guerra e marina.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Raccomando caldamente di procedervi il più presto possibile. (Gazz. P.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL GRAN GIUDICE DELL'ARMATA.

**IL PRESIDENTE.** Prima di passare alla discussione rileggerò il progetto di legge quale fu presentato dal ministro e quindi quello della Commissione (V. Doc., pag. 198 e 200).

Si apre la discussione generale sul progetto di legge. Domanderò al sig. ministro della guerra se aderisce alle modificazioni introdotte dalla Commissione.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Aderisco in generale, ma c'è qualche piccola osservazione sugli articoli.

**IL PRESIDENTE.** Allora parlerà sulla discussione particolare.

Non vi è alcuno che domandi la parola?

**MENABREA.** Domandò la parola.

**IL PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MENABREA.** Qui non è il caso di entrare in una lunga discussione perchè io veggio che già è tardi; però, prima che sia terminata la seduta, io vorrei che mi fosse fin d'ora spiegato in modo più chiaro e più preciso quale sia la subordinazione del gran giudice, rispetto al comandante in capo dell'esercito. Ora questo principio di subordinazione lo veggio annunziato nel rapporto della Commissione; ma non lo ritrovo nella legge fuorchè nell'articolo che riguarda la pura polizia; mentre nella parte che riflette i tribunali militari, non iscorgo che ne sia fatto cenno, epperò io vorrei che il relatore avesse la compiacenza di dare qualche spiegazione su questo proposito.

**FERRARIS.** Rispondo al signor deputato Menabrea, che questo meglio appartiene alla discussione particolare dell'articolo secondo, che alla discussione generale; tuttavia siccome l'onorevole preopinante desidera qualche maggiore sviluppo nella relazione, mi farò un dovere di soddisfare al suo desiderio. Ed in primo luogo ritengo il concetto della legge, che propone di distinguere le attribuzioni, le quali sono esercitate secondo la legge dal generale comandante in capo, intorno alla giustizia criminale in tempo di guerra. Per ciò che riguarda le attribuzioni della giustizia militare, la Commissione credeva che il gran giudice dovesse essere egli solo direttore atteso che sopra di lui si voleva far pesare l'amministrazione della giustizia; e questo anzi è il concetto che domina la creazione dell'ufficio medesimo. Si esaminò tuttavia se non si ottenesse questo fine con una specie di divisione compatibile con una società, come è quella di un esercito in tempo di guerra, in cui si richiede energia di provvedimenti; ma non parve alla Commissione che vi fosse duplicità di impegni, stante la divisione che esiste fra le attribuzioni relative all'amministrazione delle giurisdizioni militari, e quella che riguarda l'amministrazione dell'esercito medesimo; per le quali cose si credeva che il giudice, in ordine a queste attribuzioni di esercizio, di attribuzione militare, dovesse costituirsi in grado assolutamente indipendente dal generale in capo.

Giunta però la Commissione a questa conseguenza, credette che si dovesse conservare un qualsiasi rapporto, e che quindi si dovesse enunciare nella legge medesima. Questo rapporto si credette di determinare mediante l'obbligazione imposta al gran giudice di tener sempre esattamente informato il generale comandante in capo di tutto ciò che fosse per operare. Vengo ora alle attribuzioni che sono relative alla Commissione. Le stesse ragioni che avevano potuto persuadere che si potessero staccare dall'autorità del generale comandante in capo le cose relative alla giurisdizione criminale, non potevano invocarsi riguardo alla polizia, ritenendo con questo nome quella sorveglianza che deve esercitarsi dal generale comandante in capo, onde prevenire gli abusi che si devono poi riformare dalla giustizia criminale; il che spetta essenzialmente al capo dell'esercito medesimo. È poi evidente altresì il collegamento legale che esiste tra la prevenzione e la repressione dei reati. Si credeva perciò che il gran giudice, quell'ufficiale che è costituito supremo direttore di ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia, dovesse coadiuvare il generale comandante in capo, ma sotto la sua subordinazione, all'osservanza di quella disciplina, alla cui tutela è appunto destinata la polizia militare.

Ora senza voler entrare nelle minute circostanze di un regolamento, pare che per quanto spetta alla legge, siano sufficientemente spiegati i limiti dei due uffici; il generale comandante in capo è il solo che abbia vera autorità sull'esercito, meno per ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia criminale, la quale viene affidata a questo giudice. Accade in questa società particolare quello che accade nella società generale, che cioè il potere esecutivo è perfettamente separato dalla giustizia. Il potere giudiziario è subordinato al potere esecutivo, e questa è l'idea di subordinazione che la legge vuole introdurre nel terzo alinea dell'art. 2.º: « Il gran giudice dovrà tenere regolarmente inteso il generale in capo di tutto indistintamente il suo operato. » Per l'opposto provvede rispetto alle cose di polizia, perchè venga indicato quale sia la giurisdizione che debbe avere il generale comandante in capo.

**PERRONE presidente del consiglio dei ministri e ministro degli esteri.** La discussion ne me semble porter que sur l'art. 5 de la loi (reclamazioni). Vous verrez en effet que c'est là le fond des raisons du rapporteur. La loi a pour but de concentrer toute l'autorité judiciaire dans la personne du grand-juge en l'enlevant au général en chef. Pour moi, je crois qu'il ne faut pas ôter à ce dernier toutes les attributions pour les donner au grand-juge chargé de faire exécuter la justice. Je veux bien qu'on laisse au grand-juge l'administration de la justice, mais il ne faut pas ôter au général en chef le droit de commander. Ainsi je trouve que l'art. 5 de la loi porte une atteinte au pouvoir du général en chef qui, dans l'absence du grand-juge, doit punir un coupable et n'a pas le droit de poursuivre sans empiéter sur l'autorité du grand-juge lui-même. En enlevant donc au général en chef un pouvoir que vous accordez tout entier au grand-juge, vous ne faites qu'augmenter les difficultés au lieu de les diminuer. Au reste ce que je demande ne consiste que dans un changement de mots, qui porte fort peu de différence dans la rédaction de la loi. Je pense d'ailleurs que cette observation sera mieux appréciée dans la discussion des articles.

**MENABREA.** Le ragioni che io voleva esporre sono del tutto concordi con quelle esposte dal ministro degli esteri. Era mia intenzione di far osservare che la legge quale è proposta ha per risultato (non voglio dire per oggetto, perchè tale senza dubbio non è l'intenzione della Commissione, né